



# **COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**

*Città Metropolitana di Messina*

## **AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Determinazione n. 122 del 14/11/2025**

**R.G. n. 849 del 14/11/2025**

**Oggetto:** : Incarico supporto tecnico al legale per azionare in giudizio la difesa dell'Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. al fine di fare valere le relative responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali in ordine alla non corretta esecuzione del contratto d'appalto dei lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale "R.Caldarera" - CUP - E84J17000030001 - CIG - 8735212CF8 e patrocinio legale per la costituzione in giudizio avverso al ricorso notificato in data 23/05/2025, presso il Tar di Catania (N. 1166/2025 R.G). Decisione a contrarre ai sensi dell'Art. 17, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici e dell'Art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. C.I.G. B91BA56B32

*Il Responsabile del Procedimento SCAFFIDI TINDARO PINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*

*Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

#### **PREMESSO:**

che a seguito di disposizione dell'Amministrazione Comunale veniva redatto progetto di livello esecutivo, riguardante la Rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale "R.CALDARERA", rielaborato in data 28 Novembre 2019 dal Geom. Carmelo CERAOLO, Funzionario tecnico incaricato, dell'importo complessivo di €. 800.000,00; che il progetto esecutivo rielaborato ha ottenuto parere favorevole prot. nr. 001 del 09/01/2020 da parte del CONI, "Comitato Regionale Sicilia", nonché, il parere preventivo all'ottenimento dell'omologazione da parte della LEGA NAZIONALE DILETTANTI, ai sensi del Regolamento STANDARD in vigore, giusto Parere Preventivo Positivo, Protocollo nr. 235/GP/DSG (17 – 145) del 13/04/2021; che l'Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma, a seguito di richiesta del mutuo di euro 800.000,00 per la realizzazione dell'intervento in parola, in data 14/12/2020 ha accordato la richiesta;

**che** a seguito di gara aperta, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa PELORITANA APPALTI SRL con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME);

**che** la D.L. in data 04 Aprile 2022 ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto;

**che** in data 10/01/2023 è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva dal direttore dei lavori, rientrante nelle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; **che** in data 11/03/2021 sono stati ultimati i lavori, e in data 22/05/2023 la D.L. ha emesso certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'Art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

**DATO ATTO** che a seguito segnalazioni in ordine alla presenza di avvallamenti del terreno di gioco, il Responsabile EQ dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture ha effettuato alcuni sopralluoghi e successivamente con nota prot. 3470 del 19/03/2025 ha convocato l'impresa appaltatrice per un sopralluogo congiunto, unitamente al R.U.P./D.L.;

**RILEVATO** che nel corso del sopralluogo del 19/03/2025, è stato accertato che ““si è proceduto ad eseguire alcuni saggi del manto erboso, in particolare in corrispondenza degli avvallamenti, riscontrando l'assenza della guaina impermeabilizzante. Alla luce di quanto accertato il Responsabile dell'Ara Urbanistica ed Infrastrutture dispone che si rende necessario procedere, a cura e spese dell'impresa appaltatrice e sotto la sorveglianza del D.L., alla rimozione dell'intero manto erboso al fine di verificare con esattezza la corretta posa in opera della guaina impermeabilizzante sull'intera superficie del Campo, nonché al successivo rifacimento dell'intero pacchetto della pavimentazione del campo a perfetta regola d'arte e nel rispetto del progetto e della Perizia di V.S. approvati””;

**ATTESO** che la ditta appaltatrice non ha eseguito l'intervento per come disposto dal Responsabile EQ dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture con il soprarichiamato verbale e che nonostante gli interventi eseguiti dalla predetta ditta, si sono riscontrate diverse criticità;

**RICHIAMATE** tutte le note/diffide dell'Ing. Tindaro Pino Scaffidi e del R.U.P.;

**DATO ATTO** che questo Ente ha rilevato che la Peloritana Appalti s.r.l. è rimasta inadempiente nell'esecuzione del contratto d'appalto dei lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale “R.Caldarera” - CUP - E84J17000030001 - CIG - 8735212CF8 e che si rende necessario l'accertamento dell'effettiva consistenza dei danni cagionati e cagionandi sia sotto il profilo contrattuale, sia sotto il profilo extracontrattuale;

**RILEVATO** che, nonostante il suddetto inadempimento, la Peloritana Appalti s.r.l. ha preteso da questo Ente anche il pagamento del c.d. caro materiali con istanza che, ovviamente, ad oggi, non è stata accolta;

**ATTESO** che, per effetto del suddetto mancato accoglimento, la Peloritana Appalti s.r.l., con ricorso notificato in data 23/05/2025, ha adito il Tar di Catania (N. 1166/2025 R.G) per sentirsi riconoscere il diritto al pagamento del c.d. caro materiali;

**VALUTATO** opportuno e necessario, nell'esclusivo interesse pubblico, costituirsi in giudizio per sentir respingere il suddetto ricorso anche in ragione degli inadempimenti contrattuali accertati;

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n.204 del 30/09/2025, con la quale si è stabilito di:

**DI STABILIRE** di conferire incarico legale per azionare in giudizio la difesa dell'Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. al fine di fare valere le relative responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali in ordine alla non corretta esecuzione del contratto d'appalto dei lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale “R.Caldarera” - CUP - E84J17000030001 - CIG - 8735212CF8 e patrocinio legale per la costituzione in giudizio avverso il ricorso notificato in data 23/05/2025, presso il Tar di Catania (N. 1166/2025 R.G);

**DI AUTORIZZARE** il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania avverso il ricorso promosso dalla ditta Peloritana Appalti s.r.l., presso il Tar di Catania (N. 1166/2025 R.G);

**DI ASSEGNAME** al Responsabile EQ dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture la somma complessiva di €. 9.000,00 comprensiva di IVA ed oneri per l'affidamento de quo, con imputazione della stessa come segue: Cap. 101, Cod. Bil: Miss. 1 – Progr. 02 – Tit. 1 – Macro aggreg. 03 del bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio finanziario 2025;

**DI DARE ATTO** che all'impegno della spesa relativa si provvederà con successivo atto;

**DI DISPORRE** la trasmissione di copia della presente al Responsabile EQ dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture e dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza;

**DI AUTORIZZARE** il Responsabile EQ dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture ad avviare le procedure necessarie per l'attuazione dei servizi de quo, nel rispetto dei dettami del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici";

**DI DEMANDARE** al Responsabile EQ dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto.

**DATO ATTO** che con determina del Responsabile E.Q. dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 181/2025 si è stabilito di:

**DI CONFERIRE** l'incarico legale per azionare in giudizio la difesa dell'Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. al fine di fare valere le relative responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali in ordine alla non corretta esecuzione del contratto d'appalto dei lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale "R.Caldarera" - CUP - E84J17000030001 - CIG - 8735212CF8 e patrocinio legale per la costituzione in giudizio avverso al ricorso notificato in data 23/05/2025, presso il Tar di Catania (N. 1166/2025 R.G), all'Avv. Natale Bonfiglio con studio in via Dante Alighieri, 3, cap. 98061 – Brolo, codice fiscale (BNF NTL 68B08 F206), partita iva 02515550834, per l'importo di Euro 9.000,00 compreso oneri ed i.v.a.:

**RILEVATO** che l'Avv. Bonfiglio con nota del 12/10/2025 ha chiesto "....la nomina di un perito di parte al fine di avere quella preliminare contezza dello stato dell'arte sotto il profilo tecnico che è necessaria per imbastire l'azione con la migliore difesa atta alla refusione dei danni scaturenti dalla responsabilità in questione";

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n.242 del 07/11/2025, con la quale si è stabilito di:

**DI ASSEGNAME** al Responsabile EQ dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture la somma complessiva di €. 1.522,56 comprensiva di i.v.a. ed oneri per l'affidamento de quo, con imputazione della stessa come segue: Cap. 121, Cod. Bil: Miss. 1 – Progr. 06 – Tit. 1 – Macro aggreg. 03 del bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio finanziario 2025;

**DI DARE ATTO** che all'impegno della spesa relativa si provvederà con successivo atto;

**DI DISPORRE** la trasmissione di copia della presente al Responsabile EQ dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture e dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza;

**DI AUTORIZZARE** il Responsabile EQ dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture ad avviare le procedure necessarie per l'attuazione dei servizi de quo, nel rispetto dei dettami del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici";

**ATTESO** che, pertanto, si rende necessario incaricare un tecnico esperto del settore per le superiori finalità;

**VISTO** l'Art. 15 - in rubrica - Responsabile unico del progetto (RUP), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale, dispone:

1. *Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.*

2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'[allegato I.2](#), di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.* Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. *Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.*

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'[allegato I.2](#), o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'[articolo 37](#), adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

**VISTO** l'ALLEGATO I.2 – in rubrica - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice), che disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice;

**PRESO ATTO** dell'art. 50 - in rubrica - Procedure di affidamento, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale, dispone:

1. Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'[allegato II.1](#). Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e

*specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.*

**2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).**

3. (abrogato)

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'[articolo 108, comma 2](#).

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'[articolo 14](#), rientranti nell'ambito definito dagli [articoli da 146 a 152](#), applicano la disciplina stabilità nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'[articolo 141, comma 1, secondo periodo](#), applicano la disciplina stabilità nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'[articolo 85](#), con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

**RITENUTO**, per le motivazioni sopraesposte e la normativa anzi richiamata, di poter procedere mediante “Affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VERIFICATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP - MEPA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

**RICHIAMATO** l’Art. 29 – *in rubrica - Regole applicabili alle comunicazioni* – del Codice dei contratti pubblici emanato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale statuisce che:

1. *Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;*

**VISTO** il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 18/06/2025 recante “Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024”, con il quale è stato disposto: *è prorogata la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;*

*· per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022*

*in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.*

**VISTI** i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**ATTESO** che si rende necessario ed urgente affidare i servizi oggettivati, anche al fine di non arrecare danni all'Ente;

**VISTO** l'art. 17 - in rubrica - *Fasi delle procedure di affidamento - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, il quale stabilisce che:

1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

**VISTO** l'art. 192 - in rubrica - *Determinazioni a contrattare e relative procedure - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*, il quale stabilisce che:

1. *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

*a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

2. *Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;*

**VALUTA** la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché agli altri elementi previsti dall'Art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

**DATO ATTO:**

- che il fine che si intende perseguire è garantire idoneo *supporto tecnico al legale per azionare in giudizio la difesa dell'Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. al fine di fare valere le relative responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali in ordine alla non corretta esecuzione del contratto d'appalto dei lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale "R.Caldarera";*
- che l'oggetto del contratto è garantire idoneo *supporto tecnico al legale per azionare in giudizio la difesa dell'Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. al fine di fare valere le relative responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali in ordine alla non corretta esecuzione del contratto d'appalto dei lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale "R.Caldarera";*
- che l'importo del contratto è pari ad Euro 1.200,00, oltre oneri ed i.v.a.;
- che l'importo complessivo dell'affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e quindi ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di "*Affidamento diretto*";
- che l'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 50 e dell'art. 108 del Codice, con il criterio del minor prezzo;

- che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1 del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;
- che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel presente atto e nella documentazione in atti;  
**RILEVATO** che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**DATO ATTO:**

che l'esecuzione della prestazione in oggetto deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 (GURI n. 183 del 8 agosto 2022) adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

che l'Art. 2 – *in rubrica – Ambito di applicazione* – dell'allegato II.4., “*Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*”, statuisce che: “*La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori*” e pertanto può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante procedura “*Affidamento diretto*”, *dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

**PRESO ATTO:**

che l'Allegato I.1 – “*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice) al Decreto Legislativo 36/2023*”, definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d) - l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;

che ai sensi dell'art. 58 del *Decreto Legislativo 36/2023*, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del *Decreto Legislativo 36/2023*;

che nel caso di specie, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di “*affidamento diretto*”, non è applicabile l'esclusione automatica delle offerte anomale. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Servizi professionali;

che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

**ATTESO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del *Decreto Legislativo 36/2023* e s.m.i., nonché quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023;

**PRECISATO**

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del “*Codice dei Contratti Pubblici*”, per la sottoscrizione del contratto in oggetto l'appaltatore costituirà una garanzia, denominata “*garanzia definitiva*”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste

dall'articolo 106, di importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale derivante dall'offerta presentata dall'operatore economico nell'ambito della RDO su Acquisti in rete PA;

**VISTO** l'Art. 1 – *in rubrica – Principio del risultato* – del D.Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:

*1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

*2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*

*3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*

*4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*

*a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*

*b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.*

**VISTO** l'Art. 2 – *in rubrica – Principio della fiducia* – del D.Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:

*1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*

*2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.*

*3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.*

*4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'[articolo 15, comma 7](#).*

**RITENUTO** opportuno e necessario, in ragione dei termini fissati dal decreto di finanziamento dei lavori *de quo* e che la procedura di gara in oggetto non risulta complessa, stabilire un termine di 7 giorni massimo per la ricezione delle offerte economiche e della relativa documentazione amministrativa;

**PRESO ATTO** della delibera ANAC - n.383 del 26 luglio 2023 - che fornisce indicazioni riguardo al pagamento delle prestazioni professionali dei progettisti, in riferimento sia alle Tariffe che al DM 17 giugno 2016;

**VISTO** il Comunicato del Presidente del 24/06/2024, con il quale l'ANAC ha fornito chiarimenti sull'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate nei contratti di appalto di importo inferiore alle soglie europee;

**PRESO ATTO**, altresì, del parere MIT n. 2577 del 03/06/2024, in merito alla possibilità di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 50 co. 1 lett. a) e b);

**VISTO** il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 30 luglio 2024;

**DATO ATTO** che il MIT con Parere del 6 dicembre 2024, n. 3065, ha richiamato il Parere ANAC 11 settembre 2024, n. 410 con cui l'Autorità ha certificato la possibilità di effettuare l'affidamento diretto previo "confronto" tra preventivi, tramite il c.d. "*affidamento diretto proceduralizzato*";

**ATTESO** che il ricorso all'affidamento diretto, di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, non comporta l'obbligo all'effettuazione di preventive indagini di mercato e l'acquisizione di una pluralità di preventivi. Infatti l'ANAC con la pubblicazione del Vademecum del 30.07.2024, ha ribadito la discrezionalità dell'operato dell'Amministrazione qualora adotti una procedura informale, quale l'affidamento diretto: la mera proceduralizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non sono stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (indicazioni presenti anche nella giurisprudenza cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 503 del 15.01.2024; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3287/2021);

**DATO ATTO**, che il MIT con Parere del 30 gennaio 2025, n. 3225, ha ricordato che l'affidamento diretto, come definito dal nuovo Codice dei Contratti all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso;

**DATO ATTO**, altresì, che l'affidamento diretto: non si può qualificare come procedura di gara. È questo il principio affermato dal TAR Campania, con la sentenza del 4 febbraio 2025, n. 909, che ha respinto il ricorso di un operatore economico, classificatosi secondo nella graduatoria per l'assegnazione di un affidamento diretto effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*) sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;

**ATTESO** il Tar Sardegna, con sentenza della Sez. I, del 03/10/2025, n. 793 ha ribadito che nelle procedure di affidamento diretto il D.Lgs. n. 36 del 2023, pur prevedendo che la scelta dell'operatore “*anche nel caso di previo interpello di più operatori economici*” è “*operata discrezionalmente dalla stazione appaltante*” (art. 3, allegato I.1), lascia fermo l'obbligo di motivarne le ragioni (17 comma 2);

**PRESO ATTO** della delibera ANAC – n. 582 del 13 dicembre 2023, contenente indicazioni volte a dare piena attuazione ai principi in tema di digitalizzazione, in ossequio a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove è disposto che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

**DATO ATTO** che in ragione dell'incarico da conferire è stato individuato il professionista Ing. Antonio Chillemi, con studio tecnico in via Roma n°51 del Comune di Santa Teresa di Riva, P.IVA 02069680839, codice fiscale (CHLNTN68R18F158G), pec. [ingchillemia@pec.it](mailto:ingchillemia@pec.it), il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire l'incarico de quo per l'importo di Euro 1.200,00, oltre oneri ed i.v.a.;

**VERIFICATO** che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n°7/2019 del 21/05/2019, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa e della normativa anticorruzione e di non trovarsi inoltre in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

**VISTO** il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 24 del 01/10/2025 relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell'Area Urbanistica e Infrastrutture all'Ing. Tindaro Pino Scaffidi;

**RITENUTO** di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**PRECISATO**, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei Contratti Pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

**VISTA** la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 – S.O.;

**VISTA** la L.R. n. 12/2011 “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni*”;

**VISTA** la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

**VISTE** le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

## **D E T E R M I N A**

**DI AVVIARE** la procedura “*Affidamento Diretto*”, per l’affidamento ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei Contratti Pubblici*, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i., dell’affidamento dell’Incarico supporto tecnico al legale per azionare in giudizio la difesa dell’Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. al fine di fare valere le relative responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali in ordine alla non corretta esecuzione del contratto d’appalto dei *lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale “R.Caldarera”* - CUP - E84J17000030001;

**DI STABILIRE**, in conformità all’art. 192 - *in rubrica - Determinazioni a contrattare e relative procedure* del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- che il fine che si intende perseguire è garantire idoneo *supporto tecnico al legale per azionare in giudizio la difesa dell’Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. al fine di fare valere le relative responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali in ordine alla non corretta esecuzione del contratto d’appalto dei lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale “R.Caldarera”*;
- che l’oggetto del contratto è garantire idoneo *supporto tecnico al legale per azionare in giudizio la difesa dell’Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. al fine di fare valere le relative responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali in ordine alla non corretta esecuzione del contratto d’appalto dei lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale “R.Caldarera”*;
- che l’importo del contratto è pari ad Euro 1.200,00, oltre oneri ed i.v.a.;
- che l’importo complessivo dell’affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, *Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, e quindi ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di “*Affidamento diretto*”;
- che l’aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’art. 50 e dell’art. 108 del Codice, con il criterio del minor prezzo;
- che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;
- che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel presente atto e nella documentazione in atti;

**DI AFFIDARE** l’Incarico supporto tecnico al legale per azionare in giudizio la difesa dell’Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. al fine di fare valere le relative responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali in ordine alla non corretta esecuzione del contratto d’appalto dei *lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale “R.Caldarera”* - CUP - E84J17000030001, all’Ing. Antonio Chillemi, con studio tecnico in via Roma n°51 del Comune di Santa Teresa di Riva, P.IVA 02069680839, codice fiscale (CHLNTN68R18F158G), pec. [ingchillemia@pec.it](mailto:ingchillemia@pec.it), per l’importo di Euro 1.200,00, oltre oneri ed i.v.a.;

**DI DARE ATTO**, altresì, che nell’adozione del presente atto:

- non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- non si è in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**DI STABILIRE** che nell'ambito della procedura in oggetto il Comune di Sant'Angelo di Brolo detiene il ruolo di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati;

**DI DARE ATTO** che alla relativa si farà fronte con i fondi assegnati con la delibera di G.M. 242 del 07/11/2025 e disponibile al *Cap. 121, Cod. Bil: Miss. 1 – Progr. 06 – Tit. 1 – Macro aggreg. 03 del bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio finanziario 2025*;

**DI DEMANDARE** al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul profilo del Committente, di tutti i provvedimenti attinenti alla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

**DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

*Il Responsabile del Procedimento  
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO*

***IL DIRIGENTE***  
**AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE**

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

**DETERMINA**

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: : **Incarico supporto tecnico al legale per azionare in giudizio la difesa dell'Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. al fine di fare valere le relative responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali in ordine alla non corretta esecuzione del contratto d'appalto dei lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale "R.Caldarera" - CUP - E84J17000030001 - CIG - 8735212CF8 e patrocinio legale per la costituzione in giudizio avverso al ricorso notificato in data 23/05/2025, presso il Tar di Catania (N. 1166/2025 R.G). Decisione a contrarre ai sensi dell'Art. 17, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici e dell'Art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. C.I.G. B91BA56B32**

**RENDE NOTO**

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 14/11/2025

*Il Responsabile dell'Area  
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

## **Visto di regolarità tecnica**

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 14/11/2025

*Il Dirigente  
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO*

## **Visto di copertura finanziaria**

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

## **IMPEGNI ASSUNTI**

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
1.3		1		121		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
0	N. 3190	€ 1.522,56	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**ncarico supporto tecnico al legale per azionare in giudizio la difesa dell'Ente nei confronti della Ditta Peloritana Appalti s.r.l. ....**

Sant'Angelo di Brolo lì, 14/11/2025

*Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
f.to Dott.ssa Amalia Amaina*

